

**COMUNITA' MONTANA VAL BELLUNA**  
**(Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Sedico e Sospirolo)**

---

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI  
L.R. 19 agosto 1996, n. 23  
L.R. 31 gennaio 2012, n. 7

La Comunità Montana Val Belluna

Vista la L.R. 19 agosto 1996, n. 23, che detta norme per la “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, così come modificata dalla L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;

Vista la D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012 che detta le disposizioni esecutive di attuazione della sopracitata Legge;

Emana il seguente

**REGOLAMENTO**

Art. 1) – **Finalità**

Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l’incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell’ambito del territorio della Comunità Montana Val Belluna, con esclusione delle aree ricomprese nell’ambito del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (Comuni di Sedico e Sospirolo).

Art. 2) – **Titolo per la raccolta dei funghi epigei**

La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso del TITOLO PER LA RACCOLTA costituito dal versamento di un contributo secondo le seguenti modalità:

- a) Ricevuta di versamento rilasciata dalla Comunità Montana Val Belluna, dai propri Comuni o da soggetti esterni opportunamente convenzionati;
- b) Ricevuta di versamento, effettuato sul conto corrente della tesoreria della Comunità Montana Val Belluna (Cassa di Risparmio del Veneto - codice IBAN IT 29 Q 06225 12186 1000 000 46341) in cui siano riportati:

- Causale “Funghi C.M.V.B.”
- Dati del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita)
- Periodo di validità del titolo per la raccolta (data inizio e data fine)

La Giunta della Comunità Montana definisce con proprio provvedimento le modalità operative di versamento, nonché individua ogni anno i soggetti esterni presso cui è possibile effettuare il pagamento del contributo.

Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età non inferiore ai 14 anni.

Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

Il titolo (ricevuta di versamento) ha validità nel solo ambito territoriale di competenza della Comunità Montana Val Belluna. Deve essere conservato per tutto il periodo di validità e presentato unitamente ad un documento di identità, in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti dei terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

**Sono esentati dal titolo di raccolta i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i controlli, i soggetti sopraindicati dovranno dimostrare tramite atto di notorietà oppure autocertificazione i titoli che consentono l’esonero.**

Art. 2/bis) – **Agevolazioni ai non residenti.**

**Per i proprietari e/o comproprietari di fabbricati**, censiti catastalmente nel territorio di un Comune appartenente alla Comunità Montana ed in regola con la vigente normativa urbanistica, **residenti in Comuni non appartenenti alla Comunità Montana**, è consentita la raccolta annuale dei funghi **sul territorio della Comunità Montana**, previo versamento di un contributo annuo.

**Per questi soggetti NON è consentita la modalità di pagamento tramite ricevuta bancaria.**

Hanno titolo alla raccolta i componenti il nucleo familiare, attestato con **autocertificazione**, compilata ai sensi delle normative vigenti, indicante il nucleo familiare anagrafico, la residenza, i dati catastali del fabbricato di proprietà o comproprietà, i nominativi ed i dati anagrafici delle persone per cui è effettuato il versamento.

**Gli Uffici preposti effettueranno controlli a campione sui dati dichiarati con autocertificazione.**

Art. 3) – **Validità titolo per la raccolta e importo contributo.**

Il titolo per la raccolta dei funghi può avere validità:

- Annuale: solamente per i residenti e non residenti proprietari/comproprietari di fabbricati, censiti catastalmente nel territorio della Comunità Montana Val Belluna. Il periodo di validità è inteso come anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)
- Giornaliera
- Settimanale
- Mensile

L'importo del contributo, distinto per periodo di validità del titolo di raccolta, è pari a quanto riportato nell'allegato A) al presente regolamento.

La Giunta della Comunità Montana, valutati i risultati di gestione e la programmazione di interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all'art. 7 della L.R. 23/96, può variare, con proprio atto entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo del contributo per la raccolta dei funghi epigei.

Art. 4) – **Limiti e modalità di raccolta**

1) La raccolta è consentita:

- **per i residenti e i non residenti, ma proprietari e/o comproprietari di fabbricati censiti catastalmente nel territorio della Comunità Montana** nel periodo 1° gennaio/31 dicembre, in ogni giorno della settimana.
- **per i non residenti** nel periodo 1° gennaio/31 dicembre, nei giorni di martedì, venerdì domenica ed in tutte le festività infrasettimanali;

2) La raccolta è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

3) La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- a) *Agrocybe Aegerita* (Pioppini)
- b) *Amanita Caesarea* (Ovuli)
- a) *Boletus gruppo edulis* (Porcini)
- b) *Calocybe Gambosa* (*Tricholoma Georgii*) (Fungo di San Giorgio, Prugnolo)
- c) *Cantharellus Cibarius* (Fingerlo, Gallinaccio)
- d) *Cantharellus Lutescens* (Finferla)
- e) *Clitopilus Prunulus* (Prugnolo)
- f) *Clitocybe Geotropa*
- g) *Craterellus Cornuoides* (Trombetta da morto)
- h) *Macrolepiota Procera* e simili (Mazza di tamburo)

- i) Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
- j) Polyporus poe caprae (Piede di capra)
- k) Tricoloma gruppo Terreum (Morette)
- l) Russula Virescens (Verdone)

- 4) Per ogni specie è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
- 5) I limiti di cui alla lettera c) possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
- 6) La quantità raccolta dai minori di anni 14 concorre a formare il quantitativo raccolto dall'accompagnatore autorizzato.
- 7) **Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.**
- 8) E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.
- 9) Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
- 10) E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
- 11) E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
- 12) La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei territori di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 m salvo che ai proprietari stessi.
- 13) E' vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
- 14) E' altresì vietata la raccolta nei boschi percorsi da incendi, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento.
- 15) La Giunta regionale può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche.

- 16) La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
- 17) È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
- 18) La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
  - a) nelle riserve naturali integrali;
  - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
  - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
  - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
  - e) nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.

#### Art. 5) – **Agevolazioni alla raccolta**

A coloro che effettuano la raccolta per integrare il reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a. accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b. derogare dai limiti quantitativi giornalieri ad un massimo del triplo della quantità prevista all'art. 4.

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agro-forestali.

Le agevolazioni ai soggetti sopra indicati sono concesse in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50% dell'importo del primo scaglione di cui al TUIR (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi) per l'anno 2011 e ovvero pari a € 7.500,00=.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno dovranno presentare alla Comunità Montana un' autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali ritengono di avere diritto all'agevolazione.

Il reddito deve essere documentato con certificazione annuale ISEE.

## Art. 6) - **Violazioni**

Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'art. 2; (versamento)
- b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'art. 4 co. 1) del presente Regolamento o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale (art. 4 co. 15);
- c) euro 78,00 moltiplicati per ogni Kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'art. 4, co. 3);
- d) euro 20,00 moltiplicati per ogni Kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'art. 4, co. 3) per la specie armillaria mellea (chiodini);
- e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'art. 4 co. 4), 8) e 16);
- f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 4 co. 2), 9), 10), 11) e 17);
- g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'art. 4 co. 12), 13) e 18).

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.

In caso di raccolta di quantitativi eccedenti quanto previsto all'art. 4 co. 3) e co. 5), la confisca e distruzione in loco o consegna ad enti o istituti di beneficenza è limitata alla parte di prodotto eccedente.

In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni del presente regolamento sono tra loro cumulabili.

## Art. 7) - **Introiti**

Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative sono trattenute per una quota non superiore al 30% dai Comuni che hanno elevato la sanzione per coprire i costi amministrativi. La rimanente quota dev'essere trasferita alla Comunità Montana entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Gli introiti derivanti dal versamento del contributo previsto per avere titolo alla raccolta dei funghi epigei saranno utilizzati per un importo non superiore al 30% per i costi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative legate alla gestione del rilascio dei titoli di raccolta e a quanto previsto dal presente regolamento.

La rimanente quota sarà destinata ad interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio, nonché per iniziative culturali ed educative riguardanti la conservazione e la tutela dei funghi epigei e dell'ambiente.

#### Art. 8) - **Norme finali**

Per quanto non contenuto nel presente regolamento, si fa riferimento alle direttive impartite dalla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23, così come modificata dalla L.R. 31 gennaio 2012 n. 7 e le successive disposizioni esecutive, di cui alla D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012.

**Allegato A)**

**IMPORTO CONTRIBUTI ANNO 2012**  
per la raccolta di funghi epigei  
L.R. 23/96 e ss.mm.ii.

<b>VALIDITA' TITOLO</b>	<b>IMPORTO CONTRIBUTIVO</b>
GIORNALIERO	€ 10,00
SETTIMANALE	€ 20,00
MENSILE	€ 35,00
ANNUALE (per residenti)	€ 5,00
(Non residenti proprietari di fabbricati)	€ 20,00